



Serv. Determinazioni Amministrative
Trasmessa: ScH V
II - III - Aff
il 24.04.2014
Il Resp. del servizio
L'Isignatore Diminivo
(Dott.ssa Lorenza Veroni)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | |
|--|---|
| Annotata al Registro Generale in data 24.04.2014 N. 687 | OGGETTO: Modifica determinazione dirigenziale n. 361/14. Coop. Edilalmer- C. da Beddio Pianetti. |
| N. 131 SETTORE V Data 22/04/2014 | |

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

| | | |
|------------------|-------------------|-------------------------|
| BIL. 2014 | CAP. 425.2 | IMP. Acc. 114/14 |
| FUNZ. | SERV. | INTER. |

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di aprile nell'ufficio del Settore V, il dirigente Dr. Ing. Michele Scarpulla, su proposta della D.ssa G. Nobile, ha adottato la seguente determinazione:

Visto:

L'art. 31 della legge n. 448/98 che permette ai Comuni di cedere in proprietà le aree, già concesse in diritto di superficie, comprese nei piani di zona ex lege 167/62, ovvero delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge n. 865/71.

Atteso che con determinazione dirigenziale 361/14 si autorizzava la cessione in piena proprietà dell'area già posseduta in diritto di superficie alla signora Spanò Salvatrice proprietaria di uno dei 40 alloggi costruiti dalla Coop. Edilalmer in c.da Beddio Pianetti.

Che il comma 47 dell'art. 31 della legge 448/98 dà la facoltà di adesione alla proposta anche al singolo proprietario di alloggio pagando una somma determinata dalla propria quota millesimale e che la Coop. Edilalmer non ha adottato quote millesimali, di guisa che ognuno dei proprietari partecipa alla spesa in ragione di 1/40.

Che, al momento di formalizzare l'atto di cessione in proprietà del terreno, già concesso in diritto di superficie alla Sig.ra Spanò, è stata richiesta anche la rimozione dei vincoli del prezzo di prima cessione stabiliti con la convenzione n. rep. 22751 del 05/05/1992, notaio L.Cabibbo, redatta ai sensi dell'art.35 della legge 22/10/1977 n. 865.

Considerato che il D.L. n. 70/2011 convertito nella legge n. 106 /2011 (Decreto Sviluppo) ha aggiunto al comma 49 dell'art. 31 della legge n. 448/98 il comma 49/bis secondo il quale: *“ i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'art.35 della legge 22/10/1977 n. 865 e s.m.i., per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17/02/1992 n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo (art. 31 legge 448/98). La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e Finanze, previa intesa in sede di conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28/08/1997 n. 281”*

Visto che, successivamente, la Legge 24.02.2012 n. 14 in vigore dal 28.02.2012 (portante conversione in legge con modifiche del decreto legge 20.12.2011 n. 216), all'art. 29 comma 16-undecies, stabilisce che, a decorrere dal 01.01. 2012 la percentuale di cui al comma 49/bis dell'art. 31 della legge 448/98 è stabilita dai Comuni.

Ritenuto necessario di dover procedere alla rimozione del prezzo massimo di vendita contemplato nella convenzione n. rep. 22751 del 05/05/1992, per la parte riguardante la Sig.ra Spanò S., secondo quanto previsto dal comma 49/bis dell'art. 31 della legge n. 448/98 come modificato dalla Legge 106/2011 e considerato che l'Amministrazione Comunale non è ancora

dotata del regolamento che stabilisce i criteri per la rimozione anticipata dei vincoli convenzionali di prezzo di prima cessione o di rinegoziazione della convenzione.

Nelle more di una definizione del regolamento per la rimozione del suddetto vincolo, alla Sig.ra Spanò, oltre alla somma derivante dal costo dell'acquisto della proprietà del terreno, già posseduto in diritto di superficie, verrà applicata, in via provvisoria, la percentuale pari al 40/% del precedente calcolo riferito agli anni residui della convenzione, riservandosi di un eventuale conguaglio

Visto l'art. 47, comma 1 lett. g. dello statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 22.05.1993.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

DETERMINA

Modificare la precedente determinazione dirigenziale n. 361/14 come segue:

Cedere in piena proprietà alla Sig.ra Spanò Salvatrice, proprietaria di uno dei 40 alloggi costruiti dalla cooperativa edilizia Edilalmer in c.da Beddio Pianetti, l'area censita al catasto terreni al fg. 63 p.lle 824, 825, 812, 813, 828, 809, 819 (oggi p.lla 1022 E.U), su cui ricadono gli alloggi e sulla quale ha già il diritto di superficie, al costo di **€ 1.356,01**, derivante dalla suddivisione in parti uguali dell'importo totale.

Rimuovere i vincoli del prezzo di prima cessione contemplati nella convenzione n. rep. 22751 del 05/05/1992 applicando la percentuale pari al 40/% dell'importo stabilito per il passaggio in proprietà, riferito agli anni residui di convenzione, e cioè il 40/% di € 1.356,01 /99*77 = **€ 421,86**


Prendere atto che il suolo in oggetto ricade in area delimitata ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, concessa in diritto di superficie per anni 99 alla cooperativa edilizia Edilalmer per la costruzione di edilizia economica e popolare.

Prendere atto, altresì, che la cooperativa Edilalmer non ha alcun debito con il Comune derivante dalla procedura espropriativa del terreno su cui insiste la stessa.


Introitare la somma di **€ 1.356,01** al cap. 425.2 Acc. 114/14

Introitare la somma di **€ 421,86** al cap. 425.2 Acc. 114/14

L'Istruttore Amministrativo
(Dott.ssa G. Nobile)



IL DIRIGENTE
(Ing. Michele Scarpulla)



Trasmettere copia anche all'ufficio contratti e ragioneria

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui delle
art. 151, co. 4, del TUEL.

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA24.04.2014

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addì ...29 APR. 2014

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
Pinzitto Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e
cioè dal29 APR. 2014 / AL: 06 MAG. 2014

Addì ...07 MAG. 2014

IL MESSO COMUNALE